Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 27 gennaio 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

Veicolo concesso in uso all'amministratore

di **Sandro Cerato**

Nella realtà aziendale accade sovente che la **società conceda ai propri amministratori la possibilità di utilizzare un'autovettura aziendale**, nel qual caso è necessario verificare quale sia il regime di deducibilità fiscale dei costi relativi a tali automezzi. La disciplina fiscale dei predetti costi (sia di acquisto che di impiego) dipende dalla tipologia di utilizzo del bene, potendo distinguere tra utilizzo:

- **esclusivamente personale**: a norma dell'**articolo 164 del Tuir**, le spese ed ogni altro componente negativo non sono deducibili per la società. I costi relativi a tali veicoli possono, tuttavia, rilevare ai sensi dell'**articolo 95, comma 5, del Tuir** per la parte del loro ammontare che costituisce **compenso in natura dell'amministratore**, in base al criterio del valore normale;
- **promiscuo**: anche in questa ipotesi la **deducibilità integrale di costi e spese è limitata all'importo corrispondente al compenso in natura tassato in capo all'amministratore**. L'eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura parziale di cui all'**articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir**, ossia nella misura del 20%. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le regole di **quantificazione del *fringe benefit* per l'uso promiscuo dell'autovettura aziendale** – in capo ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, previsti dall'**articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*), del Tuir**, inclusi gli amministratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – sono analoghe a quelle stabilite per i redditi di lavoro dipendente (**circolare AdE 1/E/2007**). Conseguentemente, il **compenso in natura oggetto di tassazione in capo all'amministratore**, e derivante dalla messa a disposizione ad uso promiscuo dell'autovettura aziendale, deve ritenersi pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali messe a disposizione dall'Aci (**articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir**). L'assimilazione al lavoro dipendente riguarda esclusivamente la determinazione del reddito imponibile dell'amministratore (**compenso in natura**), e non anche il regime di deducibilità dei relativi costi in capo alla società. Conseguentemente, quest'ultima applica l'**articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir**;
- **esclusivamente aziendale**: le spese ed ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo del veicolo sono parzialmente deducibili, purchè vi sia **inerenza con l'esercizio dell'impresa**, secondo la medesima quota di cui al punto precedente (20%), qualora non siano configurabili le fattispecie di integrale deduzione di cui all'**articolo 164, comma 1, lettera a), del Tuir** (in tale ultima fattispecie ricadono le ipotesi in cui l'attività non può essere svolta senza l'utilizzo del mezzo, come avviene per le società

di noleggio e per le autoscuole ad esempio).

Qualora un **dipendente rivesta**, per lo stesso periodo, **anche la carica di amministratore** e tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte le somme e i valori percepiti saranno qualificati e determinati come **redditi di lavoro dipendente**, si deve ritenere che – anche ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell'impresa – trovino applicazione le disposizioni dell'**articolo 164 del Tuir** (**circolare AdE 1/E/2007**). In particolare, i **costi relativi all'autovettura** concessa in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono deducibili dall'impresa nel limite individuato dal **comma 1, lettera b-*bis*), del Tuir**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso: